

STATUTO

COSMOS SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALSINNI MT VIA EMANUELE
GIANTURCO 12

Numero REA: MT - 82491

Codice fiscale: 01228700777

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) al numero 12.254 di Repertorio	
	al numero 9.733 di Raccolta	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - QUALIFICA - OGGETTO	
	ART. 1 (Denominazione e Sede)	
	Ai sensi della Legge 8.11.1991 n.381 (disciplina delle	
	cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità	
	così come legislativamente fissati, è vigente una	
	Cooperativa Sociale denominata: "COSMOS Soc. Coop. Sociale"	
	con sede in Valsinni (MT).	
	Ai fini della sua disciplina, la Cooperativa intende	
	adottare, come invero adotta, ai sensi dell'art.2522 C.C., le	
	norme della Società a responsabilità limitata se ed in	
	quanto compatibili.	
	Ove venissero nel tempo superati i limiti previsti	
	dall'art.2519, comma 2 C.C., la Cooperativa avrà l'obbligo	
	di modificare lo statuto per adeguarsi alle disposizioni	
	della Società per Azioni, in quanto compatibili.	
	ART.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio, giusta art.2518 C.C..	
	ART.3 (Domicilio dei Soci)	
	Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci	
	è quello risultante dai libri sociali.	
	ART.4 (Durata)	

	La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	ART.5 (Mutualità prevalente)	
	La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno	
	rispetto della precitata Legge n.381/1991.	
	Pertanto, ai sensi dell'art.111-septies delle Disposizioni	
	di Attuazione C.C., ad essa compete la qualifica di	
	Cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai	
	requisiti fissati dall'art.2513 C.C.	
	Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a	
	mutualità prevalente, vengono fissate e devono essere	
	osservate le seguenti prescrizioni:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	

	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART.6 (Qualifica di ONLUS)	
	La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come	
	ONLUS, ai sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4.12.1997	
	n.460.	
	ART.7 (Oggetto Sociale)	
	La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della	
	mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo	
	di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini,	
	secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di	
	cooperazione sociale attraverso lo scopo plurimo:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) la gestione di attività finalizzate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone	
	deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di	
	servizi.	
	A tale scopo la stessa adotterà una organizzazione	
	amministrativa tale da consentire la netta separazione delle	
	gestioni relative alle attività esercitate relative al comma	
	a) e al comma h).	
	In particolare si prefigge di:	
	1.promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi	
	servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi	

	domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e	
	sanitarie, a favore di anziani, disabili, disagiati mentali,	
	minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio	
	sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids,	
	e altri) e soggetti deboli di cui all'articolo 2, comma 1,	
	lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre	
	2002 ("Regolamento della Commissione relativo	
	all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli	
	aiuti di Stato a favore dell'occupazione"), nonché i	
	soggetti che versano nelle situazioni di fragilità sociale	
	evidenziate nell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n.	
	328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema	
	integrato di interventi e servizi sociali del mercato");	
	2. promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di	
	persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe,	
	alcool, gioco ed altre); promuovere e gestire forme di	
	servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno	
	alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);	
	3. promuovere e gestire corsi di formazione volti	
	all'avviamento lavorativo dei soggetti svantaggiati;	
	4. educare all'inserimento sociale e lavorativo le persone	
	svantaggiate, mediante attività che permettano loro la	
	concreta realizzazione del diritto al lavoro, all'abitazione	
	(case famiglia, comunità alloggio), e alla partecipazione al	
	processo sociale ed economico;	

	5. Realizzare attività ambientali per la diffusione di stili	
	di vita ecosostenibili, improntati al rispetto	
	dell'ambiente, alla promozione del riciclo, del risparmio	
	energetico, e della sostenibilità ambientale;	
	6. organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi	
	del disagio e dell'emarginazione in generale, del	
	reinserimento e della partecipazione sociale;	
	7. programmare, organizzare e gestire attività di animazione	
	e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio	
	sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione	
	sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;	
	8. programmare e gestire percorsi terapeutici e	
	riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;	
	9. programmare e gestire forme di servizi socio-sanitari	
	rivolti ai bisogni emergenti all'interno della società.	
	Per il pieno raggiungimento dei fini elencati, qualora le	
	persone prese in carico dalla cooperativa, siano essi	
	soggetti svantaggiati o soggetti deboli così come definiti	
	al punto I del presente articolo, per le quali sia possibile	
	un inserimento lavorativo come evoluzione o completamento	
	delle attività educative, assistenziali, terapeutiche, la	
	cooperativa potrà gestire attività produttive, commerciali,	
	agricole i servizi in proprio e/o per conto terzi. Le	
	persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente	

	con il loro stato soggettivo, possono essere socie della	
	cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata	
	risulterà da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione competente che ne determina la durata.	
	Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà	
	utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non	
	Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile	
	volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di	
	dipendenti o collaboratori.	
	Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa si	
	propone di svolgere le seguenti attività:	
	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	
	1. gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità	
	alloggio, alloggi protetti per persone svantaggiate, siano	
	esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o	
	altri Enti Pubblici;	
	2. aiutare gli strati sociali meno protetti quali a titolo	
	esemplificativo anziani, adulti non inseriti in un nucleo	
	familiare, disoccupati e giovani alla ricerca di primo	
	lavoro, portatori di handicap fisici e o psichici e comunque	
	inabili minori, donne e famiglie maltrattate, ragazze	
	madri, minori maltrattati, famiglie disagiate e/o	
	disgregate, poveri in senso lato, tossicodipendenti,	
	alcolisti, extracomunitari, rifugiati, immigrati, detenuti	
	ed ex detenuti e chiunque altro si trovi in condizioni di	

	disagio psico-socio-economico; promuovere la partecipazione	
	sociale degli stessi soggetti in difficoltà proprio per	
	facilitarne la vita di relazione o sociale e contrastarne	
	l'emarginazione;	
	3. organizzare e gestire momenti ricreativi e di	
	integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, colonie	
	marine e montane, eventi, viaggi, gite, ecc...);	
	4. avviare i soggetti all'apprendimento e all'inserimento	
	lavorativo anche nella forma di centri di formazione	
	professionale attraverso l'apprendimento di tecniche per la	
	produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni	
	c/o terzi;	
	5. condurre attività produttive, agricole e di	
	commercializzazione e servizi, per consentire un miglior	
	inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre	
	tipologie di utenti e i soggetti deboli elencati nello scopo	
	sociale e al punto 1, previa presa in carico dalla	
	cooperativa attraverso le attività educative, assistenziali,	
	terapeutiche e formative di cui sopra;	
	6. programmare e gestire, a favore delle fasce deboli, forme	
	di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad	
	esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità	
	residenziali, case di riposo;	
	7. offrire assistenza domiciliare domestica ad personam, di	
	gruppo, alla vita di relazione e sociale a favore di	

	anziani, portatori di handicap, inabili e persone comunque	
	non autonome, onde conservare e migliorare l'inserimento nel	
	nucleo familiare e favorirne la vita sociale relazionate nel	
	proprio ambiente abituale, adottando a tale scopo ogni	
	opportuno mezzo e supporto tecnico logistico, umano	
	economico, legislativo e pratico, quali a esempio centri	
	diurni per anziani per anziani, case albergo, comunità	
	alloggio, o in estrema alternativa, case di riposo a favore	
	di anziani ed altre categorie sopra individuate nel rispetto	
	ed in attuazione di Leggi vigenti con gli Enti interessati;	
	8. programmare e gestire forme di animazione	
	sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di	
	anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o	
	case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il	
	disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare	
	soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;	
	9. programmare e gestire forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali	
	comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o	
	gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti,	
	giovani e adulti in stato di disagio sociale;	
	10. programmare e gestire forme di animazione	
	sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti	
	"centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di	
	minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio	

	e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di	
	orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità	
	di adolescenti e giovani;	
	11. programmare e gestire forme di servizio sociale e di	
	animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della	
	famiglia quali asili nido, centri materni, giardini per	
	l'infanzia, centri per l'infanzia, scuole materne e altri	
	servizi;	
	12. programmare e gestire forme di servizi residenziali e	
	semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e	
	interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento	
	sociale;	
	13. effettuare prevenzione, educazione, assistenza	
	medico-infermieristica, psicologica, sociale, abilitativa e	
	riabilitativa (e di qualunque altro genere) a favore dei	
	soggetti soprariportati di concerto con le strutture	
	pubbliche preposte e subordinate ad esse, al fine di	
	promuovere la salute ed il benessere psicofisico di tali	
	categorie;	
	14. programmare e gestire forme di interventi terapeutici	
	riabilitativi nelle forme tradizionali quali	
	fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità	
	e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in	
	materia, a favore di fasce deboli;	
	15. programmare e gestire servizi che prevedono forme	

	terapiche alternative e non tradizionali quali socioterapia,	
	musicoterapia, arteterapia, "pet-therapy" e altri;	
	16. programmare e gestire servizi integrativi, quali mense,	
	stirerie, lavanderie, taxi sociale, gastronomia sociale a	
	domicilio, servizio di assistenti familiari e quanto altro	
	necessario, oltre all'assistenza psico-sociale;	
	17. programmare e gestire forme di servizio e di sostegno	
	alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di	
	utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;	
	18. realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa	
	o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di	
	far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le	
	buone prassi utilizzate;	
	19. programmare e realizzare corsi di formazione ed	
	aggiornamento per operatori sociali;	
	20. organizzare e gestire corsi di formazione professionale	
	destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti	
	svantaggiati.	
	Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni e/o altri	
	Enti Pubblici e Privati.	
	AREA PRODUZIONE LAVORO	
	1. pulizie civili e industriali;	
	2. pulizie di vetture ferroviarie, locomotive, autobus ed	
	ogni altro mezzo di trasporto;	
	3. pulizia di spiagge, tratti costieri e tratti stradali;	

	4. sanificazione ambientale ivi compresi i servizi di	
	derattizzazione e disinfestazione;	
	5. installazione e manutenzione di verde e giardinaggio e	
	relative opere connesse;	
	6. gestione e manutenzione di parchi, di aree verdi, con	
	servizi annessi (bagni, centri ristori, aree ludiche	
	attrezzate, ecc.);	
	7. interventi di ripristino ambientale, bonifica,	
	rimboschimento e simili di terreni, lamie e cave;	
	8. salvaguardia del territorio e conservazione ecologica,	
	nonché la ripulitura del territorio, la raccolta, la	
	catalizzazione, il riutilizzo, la commercializzazione e lo	
	smaltimento dei rifiuti;	
	9. manutenzioni civili ed industriali di carattere edile,	
	stradale, elettrico, idraulico, termoidraulico e di	
	falegnameria e carpenteria; manutenzioni nel campo delle	
	energie rinnovabili (panelli solari, fotovoltaico, ecc.);	
	10. costruzioni edili e ristrutturazioni; impiantistica	
	elettrica, idraulica, termoidraulica, condizionamento;	
	11. opere edili, opere di restauro di immobili;	
	manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di	
	riqualificazione urbana, sia mediante appalto ad imprese di	
	costruzione, che acquistando direttamente i materiali, i	
	componenti e gli impianti necessari per la loro	
	realizzazione e manutenzione o recupero, sia direttamente in	

	economia;	
	12. gestione, costruzione, manutenzione ordinaria e	
	straordinaria e ripristino di impianti sportivi e ricreativi	
	sia pubblici che privati;	
	13. attività di ripristino e di recupero di mobili, compreso	
	il montaggio di mobili di vario genere e l'allestimento di	
	aree espositive;	
	14. realizzazione e vendita, anche on line, di manufatti	
	artigianali e tipici del territorio;	
	15. attività di rilegatura e di restauro dei libri;	
	16. campionatura, designer, produzione, commercializzazione	
	di abbigliamento uomo, donna e bambino nonché la gestione e	
	la costituzione di laboratori di maglieria e sartoria;	
	17. gestione di autorimessa e parcheggi pubblici, gestione	
	di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;	
	18. facchinaggi vari, manovalanze in genere, gestione	
	facchinaggio, manipolazione merci; gestione e movimentazione	
	magazzini anche con mezzi meccanici;	
	19. trasporto merci e persone, trasporti scolastici;	
	20 servizio di sgomberi, piccoli traslochi, pulizie cantine,	
	depositi, garages;	
	21. servizi di volantinaggio, distribuzione elenchi, lettura	
	contatori e lavori in genere per conto di enti pubblici e	
	privati;	
	22. servizi di affissione pubblica e di segnaletica stradale;	

	23. attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed	
	immobili, guardiania;	
	24. servizio di portierato nonché di centralino e	
	call-center per conto di enti pubblici e privati;	
	25. attività di animazione, sorveglianza, assistenza in	
	comunità, anche per enti pubblici e privati;	
	26. apertura per conto proprio e/o gestione di servizi di	
	lavanderia, stireria e tintoria ad uso civile, ospedaliero e	
	per pubblici, privati;	
	27. apertura e/o gestione di mense di ristorazione	
	collettiva (aziendali, scolastiche, ospedaliere e di ogni	
	altro genere);	
	28. apertura e/o gestione di pubblici esercizi (ristori,	
	self-service, fast-food, ristoranti, bar, pasticceria, etc.),	
	e di impianti turistici, sportivi, ricreativi e culturali	
	(alberghi, centri termali, stazioni balneari e montane,	
	campeggi marini e montani, ostelli, case-vacanze, bed and	
	breakfast, case per ferie, villaggi turistici, palestre,	
	circoli culturali, centri di aggregazione, musei,	
	biblioteche, teatri, cinema, parchi, aree archeologiche ed	
	ambientali, librerie, emeroteche, mediateche, agenzie di	
	viaggi) per Enti Pubblici e/o Privati;	
	29. apertura e/o gestione di centri di gastronomia,	
	caffetterie, centri di preparazione e di confezionamento di	
	pasti, servizi di catering, servizi generali cucina e	

	ristorazione per Enti Pubblici e Privati; produzione e	
	confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o	
	altrui; preparazione alimenti vari, pre-cucinati, precotti,	
	minestre preparate; produzione di pasti precotti,	
	pre-cucinati caldi e freddi;	
	30. attività di agricoltura, agriturismo e industria	
	agroalimentare;	
	31. allevamento di polli, conigli, ovini, caprini, equini e	
	bovini, ecc.;	
	32. amministrazione condominiale, amministrazione di	
	immobili, sia pubblici che privati;	
	33. ideazione grafica, cartellonistica, serigrafia e	
	quant'altro necessario nel campo delle pubblicità;	
	34. Laboratori formativi in vari settori;	
	35. servizi fotografici, video e multimediali per la	
	realizzazione di servizi per terzi ed enti;	
	36. attività e servizi per l'organizzazione di convegni,	
	stage, seminari di studio, congressi, spettacoli musicali,	
	feste, borse di studio, concorsi, mostre, conferenze,	
	stages, tirocini, scambi culturali e manifestazioni varie;	
	37. organizzazione e gestione di didattica culturale, di	
	supporto didattico per gli istituti scolastici, attività di	
	formazione professionale e di progettazione ed	
	implementazione di iniziative di recupero e valorizzazione	
	di aree di interesse storico, archeologico, artistico,	

	naturalistico, finalizzate alla fruizione del pubblico;	
	38. attività nel campo della conservazione dei beni	
	culturali ed ambientali per la tutela e la fruibilità degli	
	stessi;	
	39. attività nell'allestimento di spazi espositivi compresa	
	la gestione degli stessi e il relativo merchandising anche	
	on lime;	
	40. servizi turistici (accoglienza, informazione, ecc) e	
	visite guidate; organizzazione e vendita di viaggi	
	nell'ambito del turismo sociale e in favore delle fasce	
	deboli;	
	41. gestione di strutture preposte all'animazione e	
	all'informazione sul territorio, consulenza promozionale per	
	operatori turistici;	
	42. istituzione, gestione e diffusione di marchi turistici	
	in vari settori per la promozione del territorio con	
	relativo merchandising, anche in collaborazione con enti	
	pubblici e privati;	
	43. attività di pubblicazione e di editoria di libri,	
	riviste, annuari, atti di convegni a scopo culturale e	
	scientifico, promuovendo altresì la cultura nell'ambito dei	
	mezzi di comunicazione e della multimedialità di supporti	
	audio-video, video e digitali (compact disc, CD-Rom, ecc)	
	proponendo attività di consulenza, progettazione,	
	realizzazione e gestione di siti telematici, anche tramite	

	Internet, gestione di cinema e teatri, e di pubblici locali	
	atti alla fruizione di spettacoli e attività culturali e	
	ricreative, concerti e mostre;	
	44. produzione di brochure, articoli giornalistici, video,	
	piattaforme e servizi web, diffusione delle proprie	
	iniziative e ricerche attraverso manifesti, libri,	
	depliant, opuscoli, giornali, riviste, supporti	
	audio-visivi e multimediali;	
	45. riciclaggio di oggetti e rifiuti in senso artistico,	
	attraverso l'attivazione di laboratori ad hoc, attraverso il	
	baratto e la vendita, creando spazi di economia ecologica e	
	socialità;	
	46. ideazione, organizzazione e realizzazione di centri e	
	mercatini dedicati al baratto e allo scambio di oggetti	
	usati;	
	47. recupero e restauro di mobili ed oggetti, attraverso	
	l'attivazione di laboratori rivolti ai giovani, agli	
	extracomunitari, ai disabili, ai bambini e ai ragazzi.	
	La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per	
	realizzare le attività sociali, inoltre, potrà:	
	- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli	

	esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	istituendo una sezione di attività del risparmio sociale	
	disciplinata da apposito regolamento;	
	- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il	
	potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento della stessa.	
	La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione	
	con Enti Privati e Pubblici, mediante convenzioni,	
	concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.	
	La Cooperativa, nel perseguire gli scopi sociali, si	
	impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e	
	opportunità lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento	
	delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle	
	prestazioni lavorative degli stessi.	
	La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà	
	svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le	
	operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli	
	scopi sociali, anche assumendo interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale. Inoltre la Cooperativa potrà:	

	acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta;	
	ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di	
	enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili,	
	anche se locati ed anche da demolire, risanare,	
	ristrutturare o completare, e costituire o acquisire	
	l'usufrutto sugli stessi.	
	Con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche	
	eventualmente in essere, l'Organo Amministrativo adempirà ai	
	doveri di legge in termini di bilanci e relazioni	
	sull'andamento della gestione.	
	ART.8 (Autofinanziamenti)	
	La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a	
	titolo fruttifero che infruttifero, con obbligo di rimborso)	
	presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 1.9.1993 n.38 T.U.	
	Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti	
	prefissati dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale	
	per il Credito ed il Risparmio) del 19.7.2005 (ove	
	applicabile), salvo ulteriori determinazioni legislative e/o	
	ministeriali in proposito.	
	Il rimborso dei finanziamenti va effettuato nel rispetto di	
	quanto disposto dall'art.2467 C.C..	
	- SOCI -	
	ART.9 (Soci: numero minimo)	
	Il numero dei Soci è illimitato, non inferiore a nove; ma,	

	ai sensi dell'art.2522 C.C., il numero è di almeno tre Soci	
	quando i medesimi siano persone fisiche e la Cooperativa	
	adotti le norme della Società S.r.l..	
	ART.10 (Requisiti soggettivi dei Soci)	
	Possono essere Soci quanti posseggano attitudini o	
	preparazione professionale, che siano tali da consentire	
	loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo	
	della Cooperativa.	
	Possono essere altresì Soci compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo le persone svantaggiate così come	
	individuate nell'art.4 della L.8.11.1991 n.381, in vista del	
	loro inserimento lavorativo nelle attività di impresa di cui	
	qui innanzi all'art.4/B.	
	Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'impresa sociale. Oltre ai Soci	
	ordinari, sono iscrivibili quanti altri intendano prestare	
	la loro attività gratuitamente, in qualità di "Soci	
	Volontari".	
	Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci	
	ed il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei Soci.	
	E' consentita infine anche la presenza di Soci Sovventori.	
	Nel qual caso, la Cooperativa è tenuta a rispettare la	
	normativa disposta dalla legge 31.1.1992 n.59, art.4.	

	ART.11 (Domanda di Ammissione)	
	Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta	
	all'Organo Amministrativo, dichiarando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'entità della quota che egli intende sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento o rigetto della domanda, delibererà	
	l'Organo Amministrativo entro sessanta (n.60) giorni. La	
	delibera deve essere congruamente motivata, avuto riguardo	
	all'attività economica svolta dalla Società e allo spirito	
	cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio	
	discriminatorio.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato; essa diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo	
	Art. 12.	
	Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di	
	ammissione, senza che siano stati effettuati detti	
	versamenti, la delibera diventerà inefficace.	
	Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il	
	richiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, ai sensi dell'art.2528 C.C..	
	ART.12 (Obblighi dei Soci)	
	Ogni Socio è tenuto:	

	a) a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura	
	che sarà determinata ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C.	
	- di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio;	
	b) a versare l'importo della quota sottoscritta.	
	A tal uopo, si specifica che - giusta art.2525 C.C. - le	
	quote possono essere di diverso ammontare e che il valore	
	nominale della quota non può essere inferiore ad Euro 25,00	
	(euro venticinque) e che, salvo che la Legge non preveda	
	diversamente, nessun Socio può possedere una quota di	
	importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (Euro	
	centomila);	
	c) a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività	
	sociali;	
	d) a mettere a disposizione - in quanto Socio Cooperatore -	
	la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in	
	relazione alle concrete esigenze della Cooperativa, come	
	previsto nel rapporto di lavoro da instaurarsi con la	
	Cooperativa stessa, ai sensi dell'Art.13 del presente	
	Statuto;	
	e) ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le	
	norme del regolamento interno ed ogni deliberazione	
	legalmente adottata dagli organi sociali.	
	ART.13 (Rapporto Associativo e Rapporti di Lavoro)	
	Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del	

	raggiungimento degli scopi mutualistici, instaura e	
	stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma	
	consentita.	
	In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge	
	14.2001 n.142 (sulla revisione della legislazione in materia	
	cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione	
	del Socio lavoratore) e successive disposizioni, per quanto	
	riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio	
	lavoratore e il trattamento economico a lui spettante.	
	In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la	
	Cooperativa si conformerà a quanto specificatamente disposto	
	dalle norme vigenti in materia.	
	Se vi sono "Soci Volontari", si rinvia a quanto disposto	
	dall'art.2 della precitata Legge n.381/1991.	
	I rapporti di lavoro saranno disciplinati e definiti dal	
	Regolamento previsto dall'Art.6 della precitata Legge	
	3.4.2001, n.142, predisposto dall'Organo Amministrativo e	
	approvato dall'Assemblea.	
	In Particolare, il Regolamento dovrà contenere:	
	a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili	
	nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato;	
	b) per tutti i tipi di rapporto di lavoro, le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci,	
	tenuto conto della organizzazione aziendale della	

	Cooperativa e dei profili professionali dei Soci;	
	c) il richiamo normativo alla Legge vigente per i casi di	
	rapporti di lavoro non subordinato;	
	d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare,	
	all'occorrenza, un piano di crisi aziendale;	
	e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare	
	un piano di avviamento, nei termini e con le modalità	
	stabilite da appositi accordi collettivi tra le Associazioni	
	Nazionali del Movimento Cooperativo e le organizzazioni	
	sindacali dei lavoratori.	
	ART.14 (Parità di Trattamento)	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità	
	di trattamento.	
	ART. 15 (Diritto ai Ristori)	
	Il Socio Cooperatore, giusta art.2545-sexies C.C., ha	
	diritto ai ristori, sulla base del risultato di esercizio,	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici, nel rispetto dei limiti fissati della	
	normativa vigente in materia.	
	ART.16 (Società ed Acquisti di quote proprie)	
	E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie quote,	
	ai sensi dell'art.2529 C.C..	
	ART.17 (Cessione di Quote Sociali)	
	Il Socio cooperatore non può cedere la sua quota per atto	

	tra vivi, se non previo nulla osta espresso dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende	
	trasferire la sua quota, si fa rinvio all'art.2530 C.C..	
	Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola	
	compromissoria di cui all'art.48 del presente Statuto.	
	ART.18 (Morte del Socio)	
	In caso di morte di un Socio, gli eredi hanno facoltà di	
	subentrargli, in conformità di quanto disposto dall'art.2534	
	C.C., 2 e 3 comma.	
	L'Organo Amministrativo si attiverà per conoscere se gli	
	eredi intendano esercitare la detta facoltà.	
	Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla	
	morte del de cuius.	
	Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita	
	delibera dell'Organo Amministrativo, che dovrà solo	
	verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo	
	all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di rifiutare	
	la iscrizione dell'aspirante al subingresso.	
	ART.19 (Recesso del Socio)	
	Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in	
	grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed in tutti i casi previsti dalla Legge.	
	Ai sensi del combinato disposto degli Artt. 2532 e 2473	
	C.C., compete in ogni caso diritto di recesso ai Soci che	

	non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto o del	
	tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca	
	dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede	
	all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso	
	previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	della Società determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a	
	norma dell'art.2468, quarto comma, C.C..	
	Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il	
	Socio non abbia consentito al trasferimento della sede	
	sociale in altro luogo, in cui sia estremamente difficoltoso	
	per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico.	
	ART.20 (Data di efficacia del recesso)	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla Società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, accettandola o respingendola, e	
	dandone immediata comunicazione al Socio. In caso di recesso	
	non accettato, il Socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, potrà avvalersi della	
	clausola compromissoria di cui all'Art.48 del presente	
	Statuto.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	

	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata A.R..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.21 (Esclusione)	
	Può essere escluso il Socio:	
	a) se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli	
	obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio, in specie	
	alla osservanza delle delibere sociali legalmente adottate e	
	delle norme dei regolamenti interni, e agli impegni a	
	qualunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che	
	ciò costituisca inadempimento grave, ai sensi dell'art.1455	
	C.C.;	
	b) nei casi previsti dagli artt.2286 e 2288 comma 1, C.C..	
	ART.22 (Procedimento di esclusione)	
	L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi	
	trenta giorni dalla intimazione a rimuovere l'inadempienza,	
	il Socio continuasse a restare inadempiente.	
	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto	
	favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il	
	Socio da sanzionare.	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai	
	fatti specifici che la hanno determinata.	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera	

	raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto	
	decorsi sessanta (n.60) giorni, ai sensi dell'art.2533, 3	
	comma C.C..	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	contestualmente anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio)	
	Contro i provvedimenti societari relativi al recesso, e alla	
	esclusione è ammesso avvalersi della clausola	
	compromissoria, giusta successivo Art.48, entro sessanta	
	(n.60) giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di	
	decadenza.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	ART.24 (Liquidazione della quota)	
	Al Socio recedente o escluso ed agli eredi del Socio	
	defunto, spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la	
	liquidazione della sua quota, stabilendosi al riguardo che	
	il rimborso della quota va fatto al suo valore nominale e	
	che spettano altresì i dividendi maturati (calcolati a norma	
	dell'art.2514 C.C.) relativi al bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificato lo scioglimento del rapporto societario	
	limitatamente a quel Socio.	
	La tassa di ammissione non è mai rimborsabile.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro n.180	
	(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	

	ART.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale)	
	Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	di essa per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	- ASSEMBLEE -	
	ART.26 (Obbligatorietà delle delibere)	
	L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la	
	universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in	
	conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci,	
	ancorchè assenti o dissenzienti.	
	Per le materie di sua competenza, si fa rinvio all'art.2479	
	C.C..	
	Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal	
	Presidente dell'Assemblea, il verbale sarà redatto da un	
	Notaio designato dallo stesso Presidente.	
	ART.27 (Verbale di Assemblea)	
	Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti spettanti a	
	ciascuno di essi; deve altresì indicare le modalità e i	
	risultati delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti.	

	Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi	
	necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	
	deposito o di pubblicazione.	
	Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza	
	indugio nel Registro "Decisioni dei Soci", ai sensi	
	dell'art.2478 C.C.-	
	ART.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità)	
	Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a	
	norma dell'Art.2479 bis C.C..	
	Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si	
	effettueranno alla stregua di quanto disposto dall'art.2436	
	C.C..	
	ART.29 (Convocazione - Organo competente)	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo	
	(Consiglio nella sua collegialità, ovvero Amministratore	
	Unico), ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno.	
	E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che	
	rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a	
	tutti i Soci, richiedere la convocazione dell'Assemblea.	
	Ove l'Organo Amministrativo non vi provveda entro quindici	
	(n.15) giorni, ciascuno dei Soci richiedenti potrà	
	provvedere direttamente alla convocazione.	
	ART.30 (Modalità di convocazione)	

	La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera	
	raccomandata o consegnata a mani proprie, nella quale	
	lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche	
	mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail).	
	In tale comunicazione potrà essere indicata la data di	
	eventuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi	
	nello stesso giorno della prima convocazione).	
	Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede	
	idonea specificata nell'avviso di convocazione, purchè in	
	territorio della Repubblica Italiana.	
	ART.31 (Assemblea totalitaria)	
	In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente	
	costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi	
	dell'art.2479 bis, ultimo comma, C.C. - quando siano	
	presenti tutti i Soci e siano altresì presenti (o ne siano	
	stati almeno informati) tutti gli Amministratori (ed i	
	Sindaci, se nominati).	
	Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla	
	discussione degli argomenti.	
	Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva	
	comunicazione ai componenti degli Organi non presenti. Agli	
	atti sociali dovrà restare la prova della avvenuta	

	informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le	
	decisioni assunte.	
	ART.32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua	
	assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario	
	designato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti.	
	In caso di assenza o di impedimento del soggetto su	
	indicato, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.	
	ART.33 (Intervento in assemblea - Delega del Socio assente)	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che	
	risultino iscritti da almeno novanta (n.90) giorni nel libro	
	dei Soci e siano in regola con i pagamenti.	
	Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della sua quota.	
	I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare	
	mediante delega scritta e la relativa documentazione resta	
	conservata agli atti sociali.	
	La delega va conferita solo in favore di altri Soci (anche	
	se Amministratori).	
	Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio,	
	se la compagine è costituita sino a nove (n.9) Soci, ovvero	
	non più di due (n.2) Soci, se la compagine è più numerosa.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente	
	dell'Assemblea.	

	ART.34 (Inizio dei lavori assembleari)	
	La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea	
	(quorum costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio	
	della riunione.	
	Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale	
	allontanamento di qualcuno degli intervenuti, verificatosi	
	nel corso della adunanza per qualsiasi motivo, non paralizza	
	i lavori dell'Assemblea, purchè sussista la maggioranza dei	
	voti necessari per deliberare (quorum deliberativo).	
	Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti	
	spettanti ai Soci.	
	ART.35 (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i Soci.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati; ma nei casi previsti dai numeri 4 e 5	
	dell'art.2479 comma 2 C.C. (ossia per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere	
	operazioni comportanti una sostanziale modificazione dei	
	diritti dei Soci) è richiesto il voto favorevole di tanti	
	Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i Soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per	

	particolari decisioni, richiedano diverse specifiche	
	maggioranze.	
	- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -	
	ART.36 (Moduli di Gestione)	
	La Società può essere amministrata secondo i seguenti moduli:	
	A) da un Amministratore Unico;	
	B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo	
	di cinque membri.	
	La nomina dell'Amministratore Unico e degli Amministratori	
	spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi	
	Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e	
	salvo quanto disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C..	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci	
	cooperatori.	
	ART.37 (Modalità della nomina degli Amministratori)	
	<spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in	
	volta, il numero e la durata dei componenti l'Organo	
	Amministrativo e il modulo gestionale.	
	La durata dell'Organo Amministrativo, se l'Assemblea nulla	
	dispone in proposito, si intende fissata sino a revoca o	
	dimissioni.	
	ART.38 (Carica degli Amministratori: vicende)	
	Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli	
	Amministratori e per la pubblicità della nomina e delle	
	vicende riguardanti la carica (escluso il riferimento alla	

	durata) si fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a	
	quanto disposto dagli artt.2382, 2383 e 2385 C.C..	
	Per ogni Amministratore si applica il divieto di	
	concorrenza, ex art.2390 C.C., nonché i doveri e le	
	responsabilità espressamente sanciti dall'Art.2476 C.C..	
	Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in	
	qualsunque tempo.	
	Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade	
	automaticamente dalla sua carica, ove mai abbia a perdere	
	per qualsiasi causa la qualità di Socio.	
	ART.39 (Gratuità dell'incarico)	
	All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo	
	che i Soci decidano diversamente.	
	ART.40 (Poteri dell'Amministratore Unico)	
	Se la gestione compete ad un Amministratore Unico, a lui	
	spettano i più ampi poteri per l'amministrazione della	
	Società.	
	Tuttavia, in sede di nomina, possono essere fissati limiti	
	ai suoi poteri.	
	Egli è scelto necessariamente fra i Soci.	
	ART.41 (Composizione e poteri del Consiglio di	
	Amministrazione: Delibere consiliari)	
	Se la gestione compete ad un Consiglio di Amministrazione,	
	valgono le seguenti regole:	
	a) gli Amministratori hanno i più ampi poteri per	

	l'amministrazione della Società.	
	Tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai	
	loro poteri;	
	b) il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri. -	
	La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci	
	Cooperatori, ovvero fra le persone indicate dai Soci	
	Cooperatori-Persone Giuridiche;	
	c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in	
	analogia a quanto previsto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. -	
	elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente,	
	che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza	
	o impedimento di quest'ultimo;	
	d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad	
	uno o più dei suoi membri (Amministratori Delegati),	
	determinando i limiti della delega. - In tal caso si	
	applicheranno le disposizioni dettate al riguardo in tema di	
	S.p.A..	
	e) Ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in	
	caso di numero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso	
	di numero pari), l'intero Consiglio di Amministrazione si	
	intende decaduto.	
	In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza	
	convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio; nel	
	frattempo essi possono compiere solo le operazioni di	
	ordinaria amministrazione.	

	Al di fuori di tale ipotesi, se vengano a mancare uno o più	
	Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per	
	cooptazione e gli Amministratori così nominati resteranno	
	in carica sino alla prossima Assemblea;	
	f) Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne	
	fa le veci, tutte le volte che lo si ritenga utile o quando	
	ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del	
	Consiglio stesso.	
	In quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda	
	entro quindici (n.15) giorni, il Consiglio potrà essere	
	convocato da qualsiasi Amministratore.	
	g) La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera	
	raccomandata o mediante comunicazione diretta a mani, ovvero	
	anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail),	
	almeno cinque giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero	
	prima della riunione.	
	h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la	
	presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei	
	presenti e con voto palese. A parità di voti prevarrà il	
	voto del Presidente, se il Consiglio sia formato da più di	
	due membri.	
	Ove il Consiglio sia formato solo da due membri e si	
	verifichi voto discorde, il Consiglio dovrà immediatamente -	

	al fine di evitare paralisi gestionale - rimettere la	
	questione all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.2479	
	C.C., comma 1;	
	i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze	
	del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide se	
	sono presenti tutti i Consiglieri in carica e se vi	
	intervengono, o almeno ne siano stati informati, tutti i	
	Sindaci effettivi (se nominati);	
	l) in via alternativa all'utilizzo del metodo collegiale (o	
	per adunanza) e giusta quanto consentito dall'art.2475, 40	
	comma, C.C., la decisione potrà essere adottata - su	
	iniziativa del Presidente - anche prescindendo da una	
	formale convocazione e da conseguenziale riunione con	
	contestuale discussione e votazione; per cui potrà essere	
	assunta anche mediante consultazione scritta o sulla base di	
	consenso espresso per iscritto; purchè si raggiunga il voto	
	favorevole della maggioranza degli Amministratori e purchè	
	il consenso o l'adesione siano stati espressi entro sette	
	giorni dalla ricezione della proposta oggetto di decisione.	
	Spetta al Presidente raccogliere i consensi ricevuti e	
	comunicarne il risultato a tutti gli Amministratori (ed ai	
	Sindaci se nominati).	
	ART.42 (Rappresentanza della Cooperativa)	
	La rappresentanza della Società spetta così come segue:	
	A) Spetta all'Amministratore Unico, in caso di organo	

	unipersonale.	
	B) Se vi sia Consiglio di Amministrazione, spetta al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in via	
	sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o	
	impedimento del primo), nonchè disgiuntamente ad ogni	
	Amministratore Delegato (se nominati), nell'ambito delle	
	attribuzioni delegate.	
	Il concreto esercizio del potere di firma e di	
	rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per	
	sè la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera i	
	terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito;	
	per cui la Società resta validamente impegnata e non potrà	
	opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo.	
	C) Compete al rappresentante legale conferire procure ad	
	negotia o alle liti.	
	- CONTROLLO DEI SOCI - COLLEGIO SINDACALE -	
	ART.43 (Poteri di controllo individuale del Socio; Controllo	
	dei Sindaci)	
	I) I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare - anche	
	tramite professionisti di loro fiducia - i libri sociali ed	
	i documenti relativi all'amministrazione.	
	II) Ricorrendo i presupposti ex art.2543 C.C., l'Assemblea	
	dovrà procedere alla nomina dei componenti il Collegio	

	Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due	
	supplenti, con le funzioni ed i poteri di Legge.	
	- PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE -	
	ART.44 (Elementi costitutivi del patrimonio)	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote	
	di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero), e non superiore ai limiti stabiliti	
	dalla Legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli	
	avanzi di gestione di cui all'Art.45;	
	c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse	
	di ammissione e dalle quote non rimborsate ai Soci receduti,	
	decaduti, od esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o prescritto per Legge;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	ART.45 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo	

	provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con	
	criteri di oculata prudenza ed applicando le norme civili e	
	tributarie.	
	Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci	
	per l'approvazione entro centoventi (n.120) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei	
	limiti e alle condizioni previsti dalla Legge (art.2364,	
	u.c., C.C.), l'Assemblea per l'approvazione del bilancio	
	potrà essere convocata entro n.180 giorni.	
	Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo	
	Amministrativo dovrà indicare specificamente i criteri	
	seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C..	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le	
	spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti,	
	e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè	
	delle somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il	
	trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale,	
	alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari),	
	nel rispetto di quanto innanzi indicato nell'Art.15.	
	L'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti,	
	destinandoli come segue:	
	a) - al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non	

	inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla Legge (giusta Art.2545-quater C.C.);	
	c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in	
	misura non superiore al limite massimo consentito per Legge;	
	d) ad eventuale riserva straordinaria;	
	e) a fini mutualistici.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la	
	distribuzione sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento.	
	- SCIoglimento -	
	ART.46 (Scioglimento anticipato)	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori anche estranei,	
	determinandone i poteri.	
	Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto	
	il rimborso del capitale effettivamente versato e i	
	dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	- REGOLAMENTO INTERNO -	
	ART.47 (Regolamento)	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa	
	potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà	

	approntato dall'Organo Amministrativo ed approvato	
	dall'Assemblea.	
	- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -	
	ART.48 (Clausola di Arbitrato)	
	Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle	
	promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero	
	nei loro confronti - purché capaci di formare oggetto di	
	compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un	
	Arbitro, nominato su istanza del Socio più diligente dal	
	Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la	
	sede sociale.	
	L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte	
	soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.	
	- NORMA GENERALE DI RINVIO -	
	ART.49 (Rinvio)	
	Le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 C.C. sono	
	inderogabili e vanno di fatto osservate.	
	Per quant'altro qui non previsto, valgono le norme generali	
	e speciali dettate in tema di Cooperative, nonché ogni altra	
	disposizione di Legge vigente in materia.	
	Firmati: Francesca Defelice, Giada Mobilio Notaio. Vi è	
	il sigillo.	